



ALBALONGA S.r.l in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 08/2021

Il giorno 12 del mese di Marzo dell'anno 2021 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa, sita in Albano Laziale, Via Mascagni n. 2 bis, è presente il Liquidatore pro tempore, in persona del Dott. Enrico Maria Capozzi.

Premesso che

- con verbale di Assemblea Straordinaria del 18/11/2011 è stato decretato lo stato di Liquidazione della Società, con conseguente nomina del Liquidatore, Dr. Enrico Maria Capozzi, a cui sono stati conferiti tutti gli opportuni e necessari poteri per la gestione dell'incarico;
- in data 17/12/2012 è stato depositato ricorso per concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6 Legge Fallimentare;
- con decreto del 28/05/2014, notificato il 18/06/2014, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri ha omologato la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e risanamento previsto in 12 anni a partire dalla omologa stessa;

Vista


- la Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle Pubblica Amministrazione";
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19/01/2016 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015, recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni";

Visto

- il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 e i suoi allegati, approvato con Determinazione del Liquidatore n. 01/2020 del 23/01/2020;
- Visto il Regolamento aziendale sugli appalti e concessioni, ricompreso nel T.U. Regolamenti e Procedure, adottato e aggiornato dalla società in data 22/05/2019;

Premesso che

- ✓ con determinazione del Liquidatore n. 1/2021 del 26/01/2021 si è provveduto:
 - ad attivare le procedure per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici allo scopo di affidare il servizio di pulizia e sanificazione ambienti con incarico triennale;
 - ad approvare l'avviso pubblico denominato "Manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura sottosoglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del DLgs 50/2016 s.m.i., tramite RDO su piattaforma M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambienti – incarico triennale – CIG: Z91305F5F8", nonché il relativo modulo "Allegato 1" Domanda di manifestazione di interesse;
 - a dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Maria Capozzi;
- ✓ l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse di cui trattasi ha trovato pubblicazione in data 27/01/2021 sul sito aziendale, nella pagina dedicata ai Bandi di gara e contratti, nella sezione Società Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale;
- ✓ entro il termine di scadenza fissato per il giorno 11/02/2021 sono pervenute complessivamente n. 28 manifestazioni di interesse;



ALBALONGA S.r.l in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

Considerato che

Il Comune di Albano Laziale, con Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 ha

- evidenziato che i recenti interventi normativi, emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, così come indicato dalle direttive comunitarie in materia;
- espresso i propri indirizzi con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da razionalizzare", la cui revisione è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2018;
- previsto per l'Albalonga Srl in liq.ne e in c.p. n. 15/2021 la dismissione delle attività in base al piano di razionalizzazione straordinaria, approvato nel 2017 e confermato alla fine del 2018;

Preso atto che l'Albalonga si trova in una condizione di destrutturazione organica tale da renderla impossibilitata a portare a compimento una procedura di gara, il cui espletamento specifico risulta essere farraginoso e complesso;

Considerato che

i repentini e drammatici cambiamenti determinati dall'emergenza sanitaria COVID 19, hanno imposto alla società l'esigenza di rivedere la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto.


Nello specifico, la società ha ravvisato la necessità, a tutela dei dipendenti della società, degli utenti delle farmacie comunali che vi transitano per l'acquisto dei farmaci, nonché dei cittadini che usufruiscono del servizio parcheggi e che si recano allo sportello al pubblico ubicato nella sede amm.va della società, per garantire una migliore e più sicura pulizia degli uffici e delle strutture aziendali, nel rispetto della normativa che disciplina il contenimento dell'emergenza sanitaria, di prevedere la continuazione immediata del servizio, in quanto la messa in atto di una successiva gara, comporterebbe un notevole dispendio di tempo che l'attuale emergenza sanitaria non consente.

Ritenuto quindi opportuno procedere alla revoca della manifestazione di interesse per la procedura di cui sopra, con l'annullamento in autotutela;

Visto che l'art. 21 - quinquies della Legge n. 241/1990 che così recita: "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

Considerato che

- la manifestazione di interesse, oggetto di revoca, ha precisato nell'art. 8 "Riservatezza delle informazioni" che *"con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L'Albalonga, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in ragione del mutato quadro normativo, nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di gara (...)"*;
- il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai potenziali operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla PA e di riflesso alle società a controllo pubblico;



ALBALONGA S.r.l in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

Ritenuto che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la PA ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e autorizza quindi anche il riesame degli atti adottati;

Rilevato che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della manifestazione di interesse in oggetto mediante annullamento della determinazione del Liquidatore n. 1/2021 del 26/01/2021, di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Vista la normativa regolante la materia in autotutela;

Tenuto conto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di revoca in autotutela;

Precisato che, in ottemperanza all'art. 6bis della L. 241/1990 e all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, questo Ufficio non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss'anche potenziale, in merito al procedimento amministrativo de quo;

Considerato che è comunque necessario per la società Albalonga garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro, anche alla luce dell'intensificarsi dell'ondata di contagi che si sta tuttora riscontrando;


Preso atto che l'importo annuale presunto è pari a € 17.000 e dunque sottosoglia, ai sensi dell'art. 36, DLgs. 50/2016 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra in premessa riportato, il Liquidatore

DETERMINA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione n. 1/2021 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere previsti nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura sottosoglia, ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) DLgs. 50/2016 s.m.i., tramite RDO su piattaforma ME.PA. per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambienti;
- di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
- di prevedere un affidamento annuale, con eventuale possibilità di proroga per l'anno successivo, richiedendo alla società, ad oggi affidataria del servizio, STE.MA. ECOSERVICE SRL, con sede in Albano Laziale, una riduzione del costo degli interventi fino ad ora applicati;



ALBALONGA S.r.l in liquidazione e in Concordato Preventivo n.15/2012

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari e conseguenti alla presente determinazione.

V.V.

Il Liquidatore

Dott. Enrico Maria Capozzi
